

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1. Costituzione. Denominazione. Natura giuridica. Sede. Durata

1. L'Associazione, denominata "Orchestra Sinfonica Brutia", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in forza di atto a rogito notarile, in seguito denominata Associazione, è costituita per iniziativa del Comune di Cosenza e Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza .

2. L'Associazione ha durata illimitata e fissa la sua sede legale a Cosenza presso il Teatro comunale di tradizione "Alfonso Rendano", in Piazza XV marzo, e può istituire sedi operative anche in altri luoghi.

3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede legale.

Art. 2. Scopi e Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale, promuovendo l'attività di un'orchestra sinfonica, finalizzata al riconoscimento dello Stato quale Istituzione Concertistica Orchestrale, secondo il D.M. 25 ottobre 2021 (FUS 2022/2024) art. 19 comma 3, che integra e modifica il DM 27 luglio 2017, sostenendo l'occupazione nel settore musicale, con particolare riferimento al sostegno all'occupazione giovanile.

2. Per il conseguimento dei propri obiettivi statutarî, l'Associazione:

a) programma e realizza proprie attività artistiche e musicali, delle quali cura l'ideazione, la gestione e la distribuzione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, anche mediante produzioni audiovisive;

b) programma e realizza attività artistiche e musicali in coproduzione e/o in collaborazione e/o in sinergia con Enti, Istituzioni, Organismi ed Associazioni culturali, musicali, artistiche e teatrali, sia pubblici che privati, con Circuiti regionali di programmazione, Festival, Rassegne, Concorsi ed ogni altra espressione di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

c) sostiene, anche in convenzione e mediante progetti, le attività culturali e di valorizzazione del patrimonio promosse dalle Istituzioni nazionali, dalla Regione Calabria e dai Comuni del territorio;

d) programma e realizza attività artistiche, musicali, laboratoriali e seminariali, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzati a sostenere l'educazione e formazione artistica e professionale, con particolare attenzione ai giovani, alla creazione di nuovo pubblico e all'inclusione sociale;

e) sostiene e promuove le attività dei Conservatori di Musica e dei Licei Musicali, con particolare riferimento a quelli della Regione Calabria, anche per la realizzazione di iniziative scientifiche, didattiche e formative;

f) partecipa a manifestazioni di carattere musicale, teatrale, cinematografico, di danza ed artistico-culturali in genere sia nell'ambito regionale che nazionale ed internazionale.

3. L'Associazione può svolgere ogni iniziativa complementare idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3. Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) contributi associativi annuali;

b) contributi di enti pubblici e privati;

- c) proventi delle attività istituzionali;
- d) entrate di natura commerciale compatibili con le finalità dell'Associazione;
- e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 4. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo predispose il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e lo propone all'Assemblea dei soci, che lo approva entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il Consiglio direttivo adotta il programma di attività e il bilancio preventivo e lo propone all'Assemblea dei soci, che lo approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPO II SOCI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5. Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone giuridiche, pubbliche e private, che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, eccezion fatta per i soci onorari che saranno persone fisiche.
2. I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Ordinari.
3. Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso e costituito l'Associazione. I Soci Fondatori entrano di diritto nel Consiglio Direttivo, unitamente ai Soci Sostenitori per il periodo di effettiva erogazione del contributo.
4. Sono Soci Onorari le personalità di rilievo del mondo della cultura e della società civile, che ricevano espressa investitura dall'Associazione.
5. Sono Soci Sostenitori gli enti pubblici o privati che contribuiscano al sostegno dell'Associazione in modo significativo, con apporto multiplo rispetto alla quota associativa, e per almeno un biennio.
6. Sono Soci Ordinari coloro che, a seguito di formale richiesta al Presidente, siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo e che assumano l'impegno a contribuire all'attività e allo sviluppo dell'Ente, senza alcuna obbligazione patrimoniale personale oltre il versamento della quota associativa annuale.
7. La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, esclusione.

Art. 6 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Revisore dei Conti.
2. Svolge invece funzioni di supporto e di riferimento ai suddetti organi il Coordinamento Artistico, affidato al Conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza (nella persona del Direttore o suo Delegato).

Art. 7. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, si raduna almeno due volte l'anno ed è convocata dal Presidente, ovvero su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno una metà dei suoi componenti. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

2. I componenti del Consiglio direttivo possono partecipare senza diritto di voto all'Assemblea dei soci.
3. L'Assemblea dei soci:
 - a) approva il programma annuale di attività, il bilancio annuale preventivo ed il bilancio consuntivo trasmessi dal Consiglio direttivo;
 - b) delibera le modifiche dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
 - c) delibera lo scioglimento dell'Associazione, con la presenza e con il voto unanime dei suoi componenti;
 - d) determina il numero e nomina i componenti non di diritto del consiglio direttivo;
 - e) nomina il revisore dei conti e ne determina il compenso.

Art. 8. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo convoca e lo presiede, e da 2 (due) a 6 (sei) membri in possesso di adeguata preparazione ed esperienza. Ne fanno parte di diritto tutti i soci fondatori e sostenitori per il tramite dei loro rappresentanti.
3. Tutti i membri del Consiglio direttivo durano in carica per sei anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta, ad eccezione dei soci fondatori e sostenitori che ne fanno parte di diritto.
4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due suoi membri con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
5. Il verbale delle riunioni e delle decisioni assunte è sottoscritto dal Presidente e dal responsabile amministrativo che funge anche da segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio direttivo:
 - a) riceve e verifica il bilancio preventivo annuale e triennale e quello consuntivo, predisposto dal responsabile amministrativo e li trasmette all'Assemblea dei soci;
 - b) riceve il programma artistico annuale e triennale delle attività da presentare al MiC, predisposto dal Direttore artistico, e lo trasmette all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione;
 - c) approva gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;
 - d) nomina nel suo seno, su proposta del Presidente, il vicepresidente;
 - e) nomina il responsabile amministrativo e ne determina il compenso;
 - f) provvede all'organizzazione del personale e degli uffici;
 - g) provvede alle altre nomine di competenza dell'Associazione;
 - h) adotta i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione su proposta del Presidente;
 - i) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;
 - l) propone all'Assemblea dei soci le modifiche statutarie;
 - m) tiene conto nella propria programmazione degli atti di indirizzo approvati dagli Enti componenti l'Associazione;
 - n) fissa l'ammontare della quota associativa;
 - o) delibera sui rimborsi, per eventuali missioni, spettanti al Presidente e agli altri membri del Consiglio direttivo;
 - p) delibera sull'ammissione o sull'esclusione dei soci ordinari, a norma del presente statuto;

q) può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario individuato tra persone di chiara fama che non siano soci di diritto.

Art. 9. Presidente

1. Il Presidente, individuato nella persona del Sindaco del Comune socio fondatore, è il legale rappresentante dell'Associazione.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci;

b) stipula ogni accordo e convenzione con enti pubblici che si rendano necessari per la gestione dell'associazione;

c) cura l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto;

d) vigila sul buon andamento dell'Associazione;

e) adotta, in caso di urgenza, ogni utile provvedimento da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo;

f) sottoscrive, nei limiti di bilancio, i contratti di tutto il personale, ivi compresi quelli necessari per la realizzazione della programmazione artistica.

Art. 10 - Il Coordinamento Artistico

1. Il Coordinamento Artistico è del Conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza (nella persona del Direttore o suo Delegato). Resta in carica sei anni ed è riconfermato, salvo diversa disposizione. Il Coordinamento artistico può avvalersi di collaboratori nei settori di produzione esecutiva, tecnico-logistica ed organizzazione orchestrale (sezioni, archivio musicale, location etc), anche in forma di concertazione interconservatoriale.

2. Il Coordinamento Artistico:

a) sovrintende alle manifestazioni artistiche dell'Associazione;

b) elabora, nei limiti di bilancio stabiliti dal Consiglio Direttivo, il progetto artistico annuale o pluriennale, da inviare al MiC, indicandone anche gli indirizzi organizzativi e operativi;

c) sceglie, nel rispetto della normativa vigente, gli artisti e i complessi da scritturare;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere, non vincolante, sulle questioni di sua competenza.

e) propone al Consiglio Direttivo la nomina di Direttori stabili o principali dell'Orchestra;

f) redige e propone al Consiglio Direttivo tutte le relazioni musicali sull'attività artistica svolta e da svolgere;

g) indirizza la gestione dell'archivio musicale e dell'archivio sonoro;

h) ove ricorrano i presupposti e se ne ravvisi l'opportunità, su delibera del Consiglio Direttivo, può essere incluso nella programmazione dell'Associazione.

CAPO III NORME FINALI

Art. 11 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione, secondo deliberazione dell'Assemblea dei soci e liquidati tutti gli impegni assunti, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri E.T.S. ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., che diano garanzia di perseguire efficacemente i medesimi scopi dell'Associazione.

Art. 12 – Controversie

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, si tenterà in via primaria una risoluzione mediante accordo bonario tra le parti. Nel caso in cui tale accordo non fosse raggiunto, la competenza a dirimere la controversia resterà devoluta all'autorità giurisdizionale.

Art. 13- Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e le leggi vigenti in materia.